m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0012494.16-11-2023

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Oggetto: richiesta parere in tema di devoluzione del patrimonio residuo di una impresa sociale al proprio socio associazione di promozione sociale.

Si riscontra con la presente il quesito trasmesso da codesto Studio concernente l'individuazione del soggetto cui un'impresa sociale costituita in forma di società a responsabilità limitata possa devolvere il proprio patrimonio residuo a seguito di scioglimento.

Viene prospettato in particolare il caso di un'impresa sociale il cui capitale sociale sia a titolarità di due enti, una società cooperativa sportiva ed un'associazione di promozione sociale. Si chiede quindi se, a seguito dello scioglimento, il patrimonio residuo dell'impresa sociale possa essere devoluto all'APS partecipante, costituita e operante da oltre tre anni, considerato che da un lato l'art. 12 del d.lgs. 112/2017 individua tra i possibili destinatari "altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni", dall'altro che l'articolo 3 del medesimo decreto legislativo prescrive il divieto di distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ad alcune categorie di soggetti, tra cui i soci o associati.

In proposito si ritiene che l'apparente contrasto, con riferimento al caso prospettato, tra le due norme, possa essere composto alla luce della "*ratio*" alla base di entrambe le disposizioni, ovvero l'assoggettamento del patrimonio dell'impresa sociale ad un regime vincolato che ne impone l'impiego esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale; ratio comune anche all'APS partecipante, anch'essa soggetta ad un divieto generale di distribuire utili (previsto dall'art. 8 del CTS) e a devolvere il patrimonio residuo - in caso di scioglimento, art. 9 CTS - o il patrimonio incrementale, derivante dalle agevolazioni di cui ha beneficiato nel periodo in cui era sottoposta al regime derivante dalla qualifica, in caso di perdita – volontaria o meno - della stessa (art. 50 CTS). Pertanto, considerato che tanto l'art. 12 quanto l'art. 3 del d.lgs. 112/2017 rispondono entrambe alla necessità di mantenere il patrimonio degli ETS all'interno del perimetro del Terzo settore, assicurando che sia utilizzato per le finalità di legge.

Conseguentemente, in via generale, si ritiene possibile che il patrimonio residuo dell'impresa sociale costituita in forma societaria non cooperativa venga devoluto, in linea con le disposizioni statutarie, ad un ente del terzo settore costituito e operante da almeno tre anni anche se questo rientri nella compagine societaria del devolvente; il beneficiario dovrà a sua volta assicurarne l'impiego esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese

DIVISIONE II
Via Flavia 6, 00187 ROMA
Tel. 06.4683.5108-5044

dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it
dgterzosettorediv2@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it

Venendo al caso particolare prospettato nel quesito, contenente anche i riferimenti dell'ente beneficiario, si fa presente che ai sensi dell'art. 12, comma 3, la notifica dovrà essere effettuata all'Amministrazione a cura dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale. Si resta in attesa di quanto previsto.

Per informazioni e chiarimenti:
Dr.ssa Elisabetta Celestre tel. 06.4683.5108
Dr.ssa Annalucia Zito tel. 06.4683.5044

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".



Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI